



COME SI FA IN CONCRETO
INCONTRI PER FORNIRE ESEMPI PRATICI

Webinar

Il contratto decentrato,
natura e contenuti, il
procedimento per la stipula e
i soggetti coinvolti

AMEDEO SCARSELLA
ROSA PUGLIA
DAVIDE CUNA

SAVE THE DATE

4
MARZO
17,30

Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom, il link, comunicato qualche giorno prima con le consuete modalità, sarà anche disponibile su manifestounione.it

PREMESSA

Con la contrattazione decentrata integrativa si persegue lo scopo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività :

Dalla parte dell'ente le esigenze di miglioramento della efficacia ed efficienza dei servizi

Dalla parte dei lavoratori un miglioramento delle condizioni normative e professionali, oltre ai vantaggi economici

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Le disposizioni fondamentali che regolano la contrattazione decentrata sono contenute nel D.lgs.vo n. 165/2001 per come modificato da tutta la legislazione successiva

VEDI

D.Lgs. vo n. 150/2009 (c.d. Legge Brunetta)

D.Lgs. vo n 75/2017 (attuativo di Legge Madia)

D.L. n. 34/2019

CCNL del 21 maggio 2018 (periodo 2016/2018)

VINCOLATIVITA' DELLE REGOLE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante.

Differenza rispetto a quanto si applica nella contrattazione decentrata integrativa nel mondo delle aziende private.

Le risorse che gli enti locali possono mettere a disposizione della contrattazione sono predeterminate e non si può dare luogo a suoi incrementi

Le voci che alimentano il fondo per le risorse decentrate sono fissate in modo rigido dai contratti collettivi nazionali e non sono suscettibili di variazione in aumento.

(art. 40 comma 3-quinques D.Lgs.vo n. 165/2001)

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo per le risorse decentrate è costituito dal dirigente o responsabile competente con una determinazione

Si tratta di un atto gestionale

L'intervento dell'organo politico è necessario unicamente per la determinazione delle risorse variabili che richiedono un apprezzamento discrezionale

La costituzione del fondo da parte del dirigente non è materia di contrattazione

La contrattazione sulla costituzione del fondo costituisce illegittimo ampliamento delle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali

Il dirigente, raccolte le scelte dell'organo politico sulla misura delle risorse di parte variabile, procede alla determinazione del fondo..

INFORMAZIONE AI SINDACATI

Prima dell'avvio della contrattazione è necessario che il dirigente responsabile dia informazione ai soggetti sindacali del fondo costituito

I soggetti sindacali cui viene data informazione della costituzione del fondo possono evidenziare eventuali errori incompletezze ed inesattezze

L'ente deve tenere conto di tali segnalazioni

Nel caso in cui si evidenzino effettive lacune la competenza a correggere il fondo è naturalmente lo stesso dirigente responsabile che ha determinato l'ammontare delle risorse decentrate.

AUTOTUTELA SUCCESSIVA

Nel caso in cui le amministrazioni verificano di avere commesso errori nella costituzione dei fondi degli anni precedenti è possibile esercitare autotutela successiva.

Nel caso in cui non sia ancora maturata prescrizione di responsabilità amministrativa

Ravvedimento Operoso

Comunicazione a Ragioneria Generale dello Stato in sede di correzione di conto annuale

Informazione ai sindacati

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE: LA PARTE STABILE

A partire dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal Fondo per l'anno 2003, le risorse decentrate sono state scisse in due parti, quella stabile e quella variabile

La parte stabile del fondo include le voci che hanno un carattere di sostanziale immutabilità, cioè di stabilità

La parte stabile è destinata a sostenere gli oneri del trattamento economico accessorio che determinano oneri che hanno una natura sostanzialmente permanente.

Indicazione di voci di parte stabile ex art. 67 CCNL 21 maggio 2018.

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE: LA PARTE VARIABILE

La parte variabile del fondo deve essere formata annualmente ed il suo importo varia in relazione alle scelte dell'ente ed alle condizioni che si determinano.

La parte variabile del fondo ha strutturalmente una natura sostanzialmente incerta, sia nell' an che nel quantum.

Le scelte discrezionali relative alla misura delle singole voci devono essere decise da parte degli organi politici e sono assunte dal dirigente che provvede alla quantificazione complessiva del fondo

VOCI CHE ALIMENTANO LA PARTE VARIABILE

Art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018, (già articolo comma 1, CCNL 1-4-1999) lettere:

- a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, l. n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione — convenzioni — contributi dell'utenza) (come modificata dall'articolo 4 comma 4, del CCNL 5.10.2001). Queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo ove provenienti da risorse di privati
- b) somme derivanti dai risparmi ottenuti a seguito dei piani di razionalizzazione e/o contenimento della spesa di cui all'articolo 16 del dl. n. 98/2011. Queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo;
- c) sulla base delle specifiche previsioni legislative. Tali risorse vanno, a secondo delle tipologie, all'interno o in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio;

VOCI CHE ALIMENTANO LA PARTE VARIABILE

- d) importi una tantum della RIA e degli assegni ad personam dei cessati per la quota risparmiata nell'anno precedente, posto che il risparmio su base annua entra nella parte stabile del fondo. Queste risorse vanno comprese nel tetto del fondo per il salario accessorio;
- e) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999. Queste risorse vanno nel fondo dell'anno successivo e vanno in deroga al tetto del fondo;
- f) risorse di cui all'articolo 54 del CCNL 14.9.2000, cioè una quota di quello che il comune riceve dall'amministrazione finanziaria per effettuare notifiche per suo conto e che viene destinato alla incentivazione dei messi notificatori. Mancano indicazioni consolidate per chiarire se queste risorse vanno o meno in deroga al tetto del fondo, a parere di chi scrive vi sono tutte le condizioni per considerarle in deroga;
- g) risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale delle case da gioco comunali

VOCI CHE ALIMENTANO LA PARTE VARIABILE

h) in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, un'integrazione, dall'1.4.1999, delle risorse di cui al comma 1 fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del comma 4 1'inserimento di tali importi non è più soggetto, come quelli di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999, disposizione di cui la norma prende il posto, alla condizione che essi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità). Queste risorse possono quindi essere inserite nel fondo nel rispetto delle seguenti due condizioni: se vi è la disponibilità nel bilancio e se vi consente la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Esse vanno comprese nel tetto del fondo per il salario accessorio; le risorse che gli enti inseriscono per finanziare il salario accessorio del personale necessario per il raggiungimento di obiettivi dell'ente contenuti nel piano delle performance e che possono anche essere di mantenimento. Tra queste risorse sono comprese anche quelle che i comuni destinano all'incentivazione dei vigili con l'utilizzazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del codice della strada. Tali risorse vanno comprese nel tetto del fondo;

VOCI CHE ALIMENTANO LA PARTE VARIABILE

- i) risorse aggiuntive previste per le regioni e le città metropolitane virtuose, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, nonché la eventuale estensione di questa possibilità ad altre amministrazioni del comparto. Tali incrementi vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio

- k) risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale trasferito da altri enti a seguito di scelte legislative, limitatamente alla quota dell'anno di trasferimento, visto che a regime queste risorse vanno nella parte stabile del fondo. In questa voce vanno inserite anche le risorse eventualmente trasferite alle unioni dei comuni da parte degli enti aderenti per la incentivazione del personale. Tali incrementi vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio.

VOCI CHE ALIMENTANO LA PARTE VARIABILE

- i) risorse aggiuntive previste per le regioni e le città metropolitane virtuose, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, nonché la eventuale estensione di questa possibilità ad altre amministrazioni del comparto. Tali incrementi vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio
- k) risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale trasferito da altri enti a seguito di scelte legislative, limitatamente alla quota dell'anno di trasferimento, visto che a regime queste risorse vanno nella parte stabile del fondo. In questa voce vanno inserite anche le risorse eventualmente trasferite alle unioni dei comuni da parte degli enti aderenti per la incentivazione del personale. Tali incrementi vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio.

In aggiunta, occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 1.5.2018, vanno inserite nel fondo, si deve aggiungere nella parte variabile, se non espressamente previsto, le risorse della parte stabile non utilizzate. La norma contrattuale non si limita a dell'anno precedente, come all'articolo 19, comma 5, CCNL 1.4.1999, norma sostituita. Queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio.

ESAME DI ALCUNE VOCI CHE ALIMENTANO IL FONDO NELLA PARTE VARIABILE

Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018:

lettera a): risorse che provengono da attività che hanno portato risorse aggiuntive che possono provenire tanto da soggetti privati (sponsorizzazioni, cessioni di servizi ecc.) che da altre pubbliche amministrazioni (cessione di servizi, convenzioni ecc.).

L'ente deve preventivamente adottare specifiche norme regolamentari, che prevedano la quota da destinare alla incentivazione del personale, le modalità di ripartizione tra il personale di tali risorse.

Le indicazioni più recenti provenienti dalla RGS escludono queste risorse dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata se esse provengono da privati;

ESAME DI ALCUNE VOCI CHE ALIMENTANO IL FONDO NELLA PARTE VARIABILE

Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018:

lettera b): occorre che l'ente si sia dato preliminarmente, entro il termine che si deve ritenere non imperativo del 31 marzo, un piano di razionalizzazione e/o contenimento delle spese correnti.

A fronte del raggiungimento di tali obiettivi, per come certificato dagli organismi di controllo interno, l'ente può disporre la erogazione di incentivazioni al personale entro il tetto del 50% dei risparmi conseguiti

Queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata.

ESAME DI ALCUNE VOCI CHE ALIMENTANO IL FONDO NELLA PARTE VARIABILE

Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018:

lettera c): questa voce comprende tutte le entrate che derivano da specifiche disposizioni di legge, siano esse statali che regionali.

Natura residuale.

Incentivazione per la realizzazione di opere pubbliche, sulla base delle previsioni del codice degli appalti.

Necessità di approvare specifico regolamento

ESAME DI ALCUNE VOCI CHE ALIMENTANO IL FONDO NELLA PARTE VARIABILE

Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018:

lettera i): l'incremento della parte variabile per il raggiungimento di specifici obiettivi contenuti nel piano delle performance, anche se gli stessi sono di mantenimento

Indicazioni fornite in via interpretativa dall'ARAN già nel 2015

CCNL 21.5.2018 in modo più ampio rispetto all'articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 consente l'ampliamento del fondo, con risorse che vanno comunque comprese nel suo tetto.

Strumento in passato utilizzato per aumentare surrettiziamente le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa

ESAME DI ALCUNE VOCI CHE ALIMENTANO IL FONDO NELLA PARTE VARIABILE

Art. 68 comma 1

Le somme non utilizzate affluiscono alla parte variabile del fondo.

Queste risorse possono essere utilizzate solamente se provengono dalla parte stabile.

E' stato chiarito che queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo

Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018

lettera f): le risorse per le notificazioni:

Le amministrazioni locali ricevono dai soggetti pubblici, in primo luogo da parte della Agenzia delle entrate, un compenso per le notificazioni svolte in favore di tali soggetti

ULTERIORI TAGLI DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO

Il taglio ulteriore della parte variabile delle risorse per la contrattazione decentrata può o, per meglio dire, deve essere effettuato in presenza di esigenze di contenimento della spesa per il personale. Questa indicazione si ricava (vedi in tal senso le deliberazioni della Corte dei Conti, sezioni regionali controllo del Veneto e della Lombardia, rispettivamente con i pareri n. 12008 e n. 120/2008) dalla lettura della norma di legge.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA IN GENERALE

Le regole sono fissate nel d.lgs. n. 165/2001 e modificate dal decreto legislativo n. 150/2009.

Le materie oggetto di contrattazione sono state modificate dal d.lgs. n. 75/2017 che le ha ampliate e, per ciò che riguarda la contrattazione di secondo livello, sono contenute nel CCNL 21.5.2018.

Le parti non possono derogare alle prescrizioni dettate dai contratti nazionali
Art. 40 comma 3-quinques D.Lgs.vo n. 165/2001

Contratti decentrati non devono essere in contrasto con vincoli e limiti ex contrattazione collettiva nazionale o che disciplinano materie non delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione

La violazione di questo principio determina la nullità solamente delle clausole illegittime e l'inserzione automatica delle clausole dei contratti nazionali o delle disposizioni di legge.(artt. 1339 e 1419 secondo comma codice civile)

LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE: I SOGGETTI

A livello nazionale i soggetti sono individuati nell'ARAN e nelle organizzazioni sindacali rappresentative, che sono quelle che nella media tra iscritti e voti alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno ottenuto almeno il 5% dei consensi

I contratti nazionali possono essere firmati se i soggetti sindacali rappresentano la maggioranza dei lavoratori.

Nel comparto delle funzioni locali le organizzazioni sindacali rappresentative sono le seguenti, in quanto firmatarie del CCNL 21.5.2018: FP cgil, Cisl FP, Uil FPL, csa regioni ed autonomie locali.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA: I SOGGETTI PARTECIPANTI

La parte pubblica.

Per l'ente viene costituita la delegazione trattante di parte pubblica.

Competente alla sua nomina è la giunta con una deliberazione

La delegazione trattante di parte pubblica può essere composta anche solo dal presidente.

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha il compito di convocare le riunioni e, soprattutto, quello di firmare sia la bozza di contratto che quello definitivo.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA: I SOGGETTI PARTECIPANTI

La parte sindacale

I soggetti che partecipano alla contrattazione per i lavoratori sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

Devono essere invitate tutte le sigle che hanno firmato l'ultimo contratto collettivo nazionale, anche se nell'ente non sono presenti.

Occorre fare riferimento alle OO.SS. che hanno firmato l'ultimo contratto nazionale.

Nel caso di mancata costituzione delle RSU non si possono attivare le procedure per la stipula del contratto decentrato.

L'eventuale assenza delle organizzazioni sindacali firmatarie, ove regolarmente invitate, non interferisce in alcun modo sulla legittimità della intesa definita e/o del contratto decentrato sottoscritto.

Il mancato invito ad ognuno di tali soggetti può essere censurato per condotta antisindacale. All'interno delle Rappresentanze Sindacali Unitarie vale il principio di maggioranza.

LE RIUNIONI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le riunioni si devono di norma svolgere al di fuori dell'orario di lavoro.

Le riunioni possono svolgersi durante l'orario di lavoro, ma occorre che sia stato manifestato il consenso da parte di tutti i soggetti.

In questa ipotesi: permessi riconosciuti alle rappresentanze sindacali unitarie, permessi a recupero o come ferie mentre

Per i rappresentanti dell'ente siamo in presenza di attività a tutti gli effetti di lavoro.

LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Non possono fare parte della delegazione trattante di parte pubblica gli amministratori, ivi compreso il sindaco.

Principio della separazione o distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione.

L'unica eccezione può essere prevista per i comuni fino a 5.000 abitanti in cui il sindaco o gli assessori possono vedersi affidata da parte della giunta la gestione di un settore e, in quanto responsabili, possono fare parte delle procedure sindacali.

Non può essere considerata preclusa la possibilità di fare partecipare informalmente il vice sindaco o un amministratore, se non addirittura lo stesso sindaco, alle trattative, ma senza assumere alcun ruolo formale.

Ciò che è necessario è che in questi casi i componenti l'organo di governo non sottoscrivano per conto dell'amministrazione alcun documento.

LE PROCEDURE DI STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO

Generalmente le trattative cominciano dopo la presentazione da parte dei soggetti sindacali di una piattaforma e/o di una proposta di contratto decentrato

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica deve convocare i soggetti sindacali e ad avviare le trattative dopo la presentazione della piattaforma

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, può avviare la trattativa anche prima della presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali

Non è imposta a livello decentrato come obbligatoria l'adozione di una direttiva da parte dell'organo politico.

Utilità della direttiva da parte dell'organo politico.

LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Nessuna norma legislativa o contrattuale prevede come un vincolo che durante le riunioni siano redatti verbali.

La prassi di redigere verbali delle singole riunioni non corrisponde ad un vincolo legislativo o contrattuale.

Le amministrazioni possono decidere la soluzione migliore sul terreno della concreta operatività.

LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

Una volta che sia stata raggiunta l'ipotesi di accordo, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed i soggetti sindacali la sottoscrivono.

Non è prescritto, neppure implicitamente, dal contratto nazionale che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica debbano firmare la bozza di accordo: il loro ruolo è sostanzialmente quello di collaboratori del presidente.

Nulla impedisce che gli altri soggetti della delegazione trattante di parte pubblica sottoscrivano il documento ma le indicazioni del presidente sono riassuntive della volontà dell'amministrazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo deve essere necessariamente accompagnata da una relazione tecnico- finanziaria ed una relazione illustrativa dei contenuti della ipotesi di contratto.

(Art. 40 comma 3 sexies D.Lgs.vo n. 165/2001)

La relazione illustrativa deve contenere la illustrazione delle direttive ricevute e delle regole concordate, della coerenza delle regole rispetto alle direttive ed infine la illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili (stabili e variabili) e la dimostrazione finale e riassuntiva che gli oneri determinati dalla applicazione del CCDI sono contenuti nell'ambito delle risorse

Schemi disponibili su siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con Dipartimento Funzione Pubblica

I REVISORI DEI CONTI

L'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti deve essere trasmessa subito ai revisori dei conti, che hanno 15 giorni di tempo per esprimere il proprio parere.

Decorso tale periodo senza risposta matura il silenzio assenso.

Il controllo dei revisori dei conti non deve limitarsi esclusivamente all'attestazione che gli oneri sono previsti e coperti nel bilancio preventivo

Controllo anche della coerenza tra le previsioni dei contratti decentrati e quelle dettate dai contratti nazionali.

Ex art. 40 comma 3-sexies D.Lgs.vo n. 165/2001 Certificazione di relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa da parte dei revisori

Controllo preventivo ex art. 5 comma 3 CCNL 1/4/1999

La mancanza di controllo dei revisori non è mero vizio endoprocedimentale ma comporta invalidità del contratto decentrato sottoscritto per contrasto con regole procedurali stabilite dal CCNL (Corte di Cassazione n. 5679/2022)

I REVISORI DEI CONTI

Responsabilità dei revisori nelle ipotesi di riscontrate illegittimità dei contratti sottoscritti in via definitiva (Corte dei Conti Lombardia sentenza n. 457/2008)

Se i revisori rilevano delle illegittimità nell'ipotesi di contratto decentrato occorre tornare in contrattazione per rivedere queste disposizioni.

Se l'attestazione sulla proposta di contratto decentrato non è positiva si deve tornare in contrattazione decentrata e dare risposta alle richieste ed agli stimoli del revisore dei conti.

AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

L'ipotesi di contratto collettivo decentrato Integrativo viene trasmessa alla giunta.

La giunta autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione.

L'autorizzazione della giunta alla sottoscrizione è un atto deliberativo.

Responsabilità dei responsabili del personale ed economico-finanziario che danno i pareri tecnico e di regolarità contabile.

Responsabilità del Segretario Comunale

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRAZIONI CHE AUTORIZZANO LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO:

La responsabilità degli amministratori che autorizzano con atto di giunta la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato ha un carattere concorrente.

Responsabilità dei responsabili che hanno espresso i pareri . Responsabilità dei Revisori. Responsabilità del Segretario Comunale

Secondo giurisprudenza non si configura responsabilità in capo agli amministratori se la deliberazione è stata adottata con i conformi pareri resi dai responsabili, tenendo conto della espressione del parere dei revisori dei conti

Non è prevista responsabilità delle parti sindacali

LA STIPULA DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO

Dopo essere stato autorizzato dalla giunta il presidente della delegazione trattante di parte pubblica convoca nuovamente i soggetti sindacali e sottoscrive il contratto che, da questo momento, diventa operativo.

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica deve convocare anche i soggetti sindacali che non hanno firmato la intesa.

Il testo deve, entro i 5 giorni successivi, essere inviato in modo telematico all'ARAN ed al Cnel.

Le stesse procedure nel caso di contratti di interpretazione autentica

LA DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO E PRINCIPIO DELL' ULTRATTIVITA'

Durata triennale del contratto collettivo decentrato Integrativo.

Stesso arco di vigenza dei contratti nazionali sulla base delle previsioni dettate dal citato d.lgs. n. 150/2009.

Attualmente siamo in presenza di un contratto nazionale che copre il triennio 2016/2018, anche se sottoscritto il 21 maggio del 2018

I contratti decentrati non possono avere decorrenza retroattiva.

Si applica, salvo disdetta, il principio dell'ultrattività fino alla stipula del nuovo contratto.

Legittima l'erogazione delle indennità interamente disciplinate dal contratto nazionale: es. il turno, la reperibilità ed i compensi aggiuntivi

LIMITI TEMPORALI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Fissazione di un arco di tempo entro cui le parti si incontrano per arrivare alla stipula del contratto decentrato integrativo

Per le parti sussiste unicamente un vincolo alla contrattazione e non a contrarre.

Scaduto tale periodo le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (Art. 40 comma 3-bis D.L.gs.vo 165/2001)

Attribuzione alle P.A. del potere di decisione unilaterale in luogo del contratto

Ipotesi di atto adottato unilateralmente dall'Amministrazione ai sensi di art.40 comma 3-ter D.L.gs.vo 165/2001)

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto di principi di correttezza e buona fede tra le parti e garantendo una durata provvisoria delle scelte che vengono assunte in modo unilaterale.

LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

L'elencazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa ha un carattere tassativo.

Non possono essere ampliate dalla contrattazione decentrata integrativa, neppure con il consenso dell'ente e dei soggetti sindacali.

Le norme dei contratti decentrati che dispongono diversamente sono nulle e non possono essere applicate.

Eventuale maturazione di responsabilità amministrativa

LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Tra le materie rimesse alla contrattazione decentrata si deve operare una distinzione tra quelle in cui vi è un obbligo a contrarre e quelle in cui vi è solamente un obbligo a contrattare.

Obbligo a contrarre vuol dire che l'ente non può unilateralmente assumere alcuna decisione, salvo che non ricorrano i presupposti per la deliberazione unilaterale in un luogo della contrattazione decentrata.

Obbligo a contrattare vuol dire che, decorsi i tempi previsti dal contratto nazionale per la ricerca della intesa nei contratti decentrati, l'ente può assumere unilateralmente una decisione.

LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

L'obbligo a contrarre esiste su queste materie:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità;
- j) la correlazione tra i compensi previsti da norme di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Gli errori più frequenti

- Aumento dei costi della contrattazione decentrata integrativa
- Erogazione in forma indebita di indennità (il caso dell'indennità per i video terminalisti)
- Estensione delle materie oggetto di contrattazione al di là dei vincoli dettati da contratto nazionale
- Errori procedurali
- Errori riferiti all'individuazione dei soggetti

Qualche considerazione finale

- Importanza della contrattazione decentrata quale strumento di gestione del personale
- La solitudine del Presidente di parte pubblica
- Utilità della direttiva dell'organo politico
- Occorrerebbe evitare di ingessare le risorse disponibili per incentivare il personale (es. Abuso di istituti contrattuali che cristallizzano risorse come le progressioni orizzontali)
- Non esiste responsabilità delle parti sindacali per contratti illegittimi

Qualche considerazione finale

Ricordarsi che nel caso di costituzione del fondo e di sottoscrizione del contratto di ripartizione l'obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato

E' importante che la costituzione del fondo avvenga tempestivamente all'inizio dell'esercizio

Tecniche di negoziazione : Preparazione

Gestione delle informazioni

Generazione di alternative

Scelta di accordo

Attuazione dei contratti